



COMUNE DI PERNUMIA

PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI ASSISTENZIALI.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ____

Premessa

L'Amministrazione Comunale eroga degli interventi economici assistenziali a favore di cittadini residenti, che si trovano in situazioni di disagio temporaneo o permanente.

Tale intervento economico sarà determinato in modo diversificato in relazione alla situazione economica effettiva del relativo nucleo familiare, alla luce di quanto disposto dal DPCM 159/2013 – “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)” – nonché dal Decreto 7 novembre 2014 – “Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159”, nel rispetto delle direttive sulla privacy di cui al Regolamento Europeo 2016/679 ed al D.Lgs. 101/2018, integrato dal piano individualizzato di assistenza predisposto dall’assistente sociale ai fini di individuale l’effettivo bisogno.

Art. 1 – Descrizione dell’intervento

Per intervento di sostegno economico si intende un’erogazione di denaro, di servizi e/o di beni materiali rivolte all’utenza che si trova in particolari situazioni di disagio economico, sociale e a rischio di emarginazione.

Il sostegno economico è da considerarsi uno strumento per la modifica e il superamento di difficoltà temporanee, da realizzarsi all’interno di un progetto personalizzato che deve mirare all’autonomia dell’utenza.

Gli interventi di sostegno economico vengono stanziati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, approvate annualmente dalla Giunta Comunale.

La Giunta Comunale, in base alle disponibilità economiche e alle criticità prevalenti, definisce la tipologia di situazioni sociali a cui rispondere prioritariamente.

Art. 2 – Finalità

L’intervento di sostegno economico è finalizzato alla prevenzione o contenimento del disagio e della marginalità sociale e del superamento del bisogno espresso, laddove l’insufficienza del reddito del richiedente determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

Art. 3 – Destinatari

Destinatario dell’intervento economico è il cittadino regolarmente iscritto all’anagrafe della popolazione residente del Comune, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Condizione economica inferiore ai limiti previsti dal punto 8;
- b) Iscrizione al centro per l’impiego da parte di tutti i componenti il nucleo privi di occupazione e in grado di assumere o riassumere un ruolo lavorativo.

Le domande effettuate da cittadini apolidi o non aventi residenza del Comune, perché di passaggio, verranno prese in considerazione solo al fine di superare eventuali bisogni primari immediati e saranno comunque limitate ad un unico intervento finalizzato al raggiungimento del luogo di residenza. Sarà cura dei Servizi prendere contatti con il Comune di ultima residenza o, per i “senza fissa dimora”, di nascita, per segnalare la situazione di difficoltà e concordare l’eventuale intervento con possibilità di rivalsa.

Non può accedere agli interventi di sostegno economico il cittadino che non abbia fatto un uso economico dei beni immobili, quando ciò è possibile, di cui risulta proprietario o sui quali vanta dei diritti reali, di norma in via esclusiva. In particolare dette prestazioni non possono essere concesse a chi, essendo proprietario di unità immobiliare diverse dalla prima abitazione o godendo di diritti reali sulle stesse, non le abbia regolarmente locate, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda istruttoria

Il richiedente, al fine di ottenere un intervento economico assistenziale, sottoscrive apposita domanda mediante la compilazione del modulo predisposto dall’Ente e disponibile presso gli uffici del Servizio sociale o il sito internet istituzionale. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- attestazione ISEE;
- indicazione dell’attività lavorativa svolta dal richiedente e dai componenti del nucleo familiare con relativa documentazione (es. busta paga, disoccupazione, cassa integrazione, etc.);
- regolare contratto di locazione e documentazione attestante la regolarità o meno dei pagamenti
- esplicitazione del motivo per cui viene sottoscritta la domanda e l’indicazione di spesa richiesta

- (fotocopia di bollette, affitti arretrati, spese mediche, etc..)
- eventuale altra documentazione utile ai fini dell'istruttoria (certificato di invalidità, finanziamenti attivi, etc..)

L'istruttoria viene visionata dall'assistente sociale che cura l'indagine socio-ambientale e familiare attivando tutti gli strumenti professionali di cui dispone. Il Servizio, qualora la documentazione fornita risulti insufficiente, invita il richiedente all'eventuale integrazione. Lo stesso deve fornire quanto richiesto entro 30 giorni dall'avviso, a pena di rigetto della domanda.

L'assistente sociale procede, entro trenta giorni dalla data di protocollo di ricevimento della domanda, alla redazione del Piano di assistenza che prevede il coinvolgimento dell'utente all'interno di un percorso di aiuto sociale finalizzato a garantire il raggiungimento dell'autonomia e dell'autodeterminazione e a superare le cause che provocano l'insorgenza del bisogno e la condivisione di compiti e responsabilità da parte della persona/nucleo familiare al fine di superare la condizione di criticità. Parte di tale processo prevede anche la formulazione della proposta di eventuale assistenza economica e la quantificazione dell'importo.

Il responsabile del servizio, dopo aver valutato il progetto proposto, adotta, entro 30 giorni, il provvedimento finale e dispone l'eventuale erogazione del beneficio economico da parte dell'ente.

Al termine del procedimento il Servizio sociale comunica per iscritto, anche in caso di rigetto, l'esito della domanda al richiedente. Il richiedente può proporre motivato reclamo al Responsabile del Servizio entro 30 giorni dalla ricezione della risposta.

I contributi in denaro sono erogati, di norma, mediante mandato di pagamento direttamente al richiedente o, se motivato, ad altra persona identificata dal Servizio. Qualora sussistano fondati motivi per ritenere che il beneficiario faccia uso improprio dei contributi erogati, il Servizio può provvedere direttamente al pagamento delle spese all'ente debitore, previa comunicazione all'intestatario. Nel caso in cui il contributo erogato sia finalizzato al pagamento di utenze o canoni di locazione, il beneficiario dovrà inviare, tempestivamente, la ricevuta di avvenuto versamento, all'Assistente Sociale.

Il Servizio sociale può avvalersi della collaborazione di altri soggetti istituzionali o del privato sociale sempre nel rispetto della normativa sulla privacy e per finalità condivise con l'utente.

Art. 5 – Tipologia degli interventi

Sono previste due tipologie di interventi di sostegno economico:

- a) Contributi ordinari;
- b) Contributi straordinari.

Art. 6 – Contributi ordinari

Per contributo ordinario si intende una misura di sostegno economico finalizzata all'inclusione sociale e al contrasto della povertà con progetti personalizzati a favore dell'utenza esposta al rischio di marginalità sociale e impossibilitata a provvedere al mantenimento proprio e/o dei figli per cause psichiche, fisiche e/o sociali. L'accesso al beneficio è subordinato alla presenza di una capacità economica dell'utenza inferiore alla soglia di accesso ai contributi ordinari. Il contributo può essere erogato direttamente all'utenza o al soggetto creditore ovvero a colui che deve fornire una determinata prestazione.

La concessione è vincolata all'elaborazione di un progetto di assistenza personalizzato, cui l'utenza aderisce attivamente assumendosi l'obbligo di rispettare gli impegni presi con l'accettazione del progetto medesimo; è vincolante, per i soggetti in età lavorativa non occupati e abili al lavoro, l'obbligo di accettazione di eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato.

L'inosservanza degli obblighi di cui al precedente comma comporta la decadenza e l'interruzione del contributo, nonché la restituzione del contributo già percepito.

Il contributo ordinario ha carattere temporaneo ed è prestato di norma per un periodo massimo di mesi sei, è prevista la proroga per ulteriori mesi sei in casi particolarmente gravi certificati dall'assistente Sociale Comunale.

I contributi ordinari prevedono un tetto massimo erogabile di € 350,00 mensili (tetto massimo annuo pari ad € 3.500,00). La cifra comunque viene definita in base al punteggio risultante dalle tabelle allegate.

In un'ottica di reciprocità, di valorizzazione delle risorse e di riattivazione delle competenze personali, laddove sia sostenibile ed opportuno, è possibile incentivare l'utenza beneficiaria di sostegno economico a svolgere prestazioni a carattere volontario a favore della comunità.

Art. 7 – Contributi straordinari

Per contributo straordinario si intende una misura di sostegno economico finalizzata ad integrare il

reddito familiare quanto ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socio-economico del nucleo familiare. Il contributo può essere erogato direttamente all'interessato o all'ente creditore ovvero a colui che deve fornire una determinata prestazione.

L'entità del contributo è proposta dal servizio sociale sulla base della situazione contingente straordinaria nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno e comunque non superiore al contributo annuo erogabile pari a € 1.500,00.

Il contributo straordinario può essere erogato per un massimo di tre volte in un anno per la cifra massima di € 500,00 ad intervento. La cifra comunque definita in base al punteggio risultante dalle tabelle allegate.

La Giunta Comunale annualmente, inoltre, potrà mettere a disposizione dell'Ufficio Servizi Sociali un "Fondo Straordinario di Emergenza", somma da destinarsi a gravi situazioni contingenti che richiedono una risposta nell'immediatezza determinata dalla gravità della situazione stessa.

Art. 8 – Accesso agli interventi per condizione economica

Gli interventi possono essere concessi a nuclei familiari che hanno un indicatore ISEE, risultante dall'attestazione ISEE – INPS, inferiore a € 6.647,33 corrispondente all'importo dell'assegno sociale e che risultano possedere un patrimonio disponibile complessivo inferiore a € 5.000,00. Possono accedere ai contributi di carattere straordinario, invece, i richiedenti aventi per attestazione ISEE inferiore a € 8.304,79, pari al trattamento minimo INPS incrementato della maggiorazione sociale e che risultino non possedere alcun patrimonio disponibile. I valori ISEE e di patrimonio disponibile vengono determinati annualmente dalla Giunta Comunale in base alla rivalutazione dell'assegno sociale effettuata dall'INPS.

Art. 9 – Valutazione della condizione economica

Ai fini della valutazione economica, viene considerato il valore ISEE del nucleo familiare così come definito dal DPCM 159/2013.

Nel caso di rilevanti variazioni del reddito a seguito di perdita, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, viene data la possibilità al nucleo familiare di presentare un ISEE corrente calcolato secondo quanto previsto all'art. 9 del DPCM 159/2013. Il calcolo dell'ISEE è consentito a fronte di una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolo ordinariamente.

Art. 10 – Valutazione finale

Resta in capo all'Assistente sociale e/o al Responsabile del Servizio la valutazione complessiva finale che riassume la verifica dei requisiti di accesso, la valutazione economica e la valutazione professionale strettamente legata alla stesura del progetto di assistenza.

Il Servizio si riserva di poter rigettare la domanda se in possesso di attendibili elementi di giudizio in merito all'assenza di reale consistenza dello stato di bisogno dichiarato.

Non è previsto il pagamento né il rimborso di tasse e/o tributi.

Art. 11 – Controlli

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, l'Amministrazione Comunale effettua i controlli previsti dall'art. 11 comma 6 del DPCM 159/2013, anche a campione, che interessano annualmente almeno il 10% dei beneficiari dell'intervento economico integrativo comunale, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione e coinvolgendo il Corpo di Polizia Guardia di Finanza. Nel caso in cui, dall'accertamento risultasse che una dichiarazione o una domanda risulti non veritiera, l'Amministrazione Comunale segnala d'ufficio il fatto all'Autorità Giudiziaria. Inoltre, procede immediatamente alla rideterminazione dell'entità dell'intervento economico integrativo e al recupero delle somme erogate, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese, nonché all'applicazione di una sanzione amministrativa pari al doppio della somma da recuperare e nei limiti previsti dalla normativa vigente. L'interessato perderà il diritto di accedere alle prestazioni per la durata di un anno.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Al di fuori dei casi previsti dal comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47

nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

Al di fuori dei casi cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

Art. 12 – Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni eventuale altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti, in contrasto con lo stesso.

Art. 13 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni consecutivi dalla pubblicazione nell'albo pretorio.

Allegato A

Il contributo economico viene quantificato partendo dalla Tabella 1. A) relativa all'ISEE del cittadino che presenta la domanda.

Le fasce I.S.E.E. verranno determinate annualmente dalla Giunta Comunale.

Al punteggio ISEE si sommano e si sottraggono i punti ottenuti nelle tabelle successive.

I punteggi calcolati con le Tabelle 1.B) e 1.C, si sottraggono al punteggio ISEE.

I punti della Tabella 1.D) si sommano al punteggio ISEE.

Il punteggio della Tabella "Valutazione del Bisogno Socio-Sanitario della Famiglia" si somma a quello ISEE.

Il punteggio della Tabella "Valutazione del grado di adesione e collaborazione al progetto individualizzato" si somma a quello ISEE.

Il punteggio complessivo ottenuto con le Tabelle "Valutazione della Situazione Economica" Valutazione del Bisogno Socio-Sanitario della Famiglia" e "Valutazione del Grado di Adesione e collaborazione al progetto individualizzato", costituisce la base per la quantificazione economica del contributo erogabile.

1. <u>VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA</u>	
1. <u>A) ISEE (da 0 a 50 punti che costituiscono la base alla quale sommare o sottrarre i punti delle tabelle successive)</u>	
ISEE in €	Punti ISEE per contributi economici ordinari integrativi del reddito. Contributi straordinari finalizzati.
Da € 0,00 ad €	50
Da € ad €	40
Da € ad €	30
Da € ad €	20
Da € ad €	10
Oltre € (I.S.E.E. massimo determinato dalla Giunta Comunale	0

1. <u>B) ULTERIORI ENTRATE A DISPOSIZIONE DEL NUCLEO (da 0 a -30 punti, che si sottraggono al compunto del punteggio.</u>	
1. <u>B.1 Disponibilità economiche non presenti all'interno della DSU riferiti al trimestre precedente la domanda</u>	
Totale €	Punti
0,00 – 250,00	0
250,01 – 500,00	-2
500,01 – 750,00	-4
750,01 – 1.000,00	-6
1.000,01 – 1.250,00	-8

1250,01 – 1.500,00	-10
Oltre 1.500,01	Esclusione dal contributo
1. B.2 Sostegni della rete familiare riferiti al trimestre precedente la domanda	
€/mese	Punti
0,00 – 150,00	0
150,01 – 300,00	-2
300,01 – 450,00	-4
450,01 – 500,00	-6
500,01 – 600,00	-8
Oltre 600,00	-10
1. B.3 Abitazione in alloggio E.R.P. o ad uso gratuito = - 5 punti	
1. B.4 Aiuti ricevuti da enti ed associazioni di volontariato (generi alimentari, prodotti vari per la prima infanzia, pagamento utenze, etc...) = - 5 punti	

1. C) Indicatori del tenore di vita (da -5 a 30 punti che si sottraggono nel computo del punteggio totale)	
Indicatore	Punti
Possesso di auto di cilindrata superiore agli 80 cv, di anzianità non superiore ai 4 anni	-5
Possesso di doppia auto oppure motociclette	-10
Possesso di camper o roulotte di anzianità non superiore ai 10 anni	-15
Possesso di natanti	-30

1. D) indicatori di ulteriori elementi economicamente rilevanti non computati nell'ISEE (da 0 a 20 punti che si sommano nel computo del punteggio)	
1. D.1 Mutui prima casa	Punti
Se fino a 1/3 dell'attuale reddito familiare mensile netto (con assegni familiari)	5
Se oltre a 1/2 dell'attuale reddito familiare mensile netto (con assegni familiari)	10
Se oltre 2/3 dell'attuale reddito familiare mensile netto (con assegni familiari)	15
1. D.2 Spese sanitarie ingenti dovute a gravi malattie = 5 punti	

TOTALE PUNTI SITUAZIONE ECONOMICA = PUNTI

2. VALUTAZIONE DEL BISOGNO SOCIO-SANITARIO DELLA FAMIGLIA (da 0 fino a max 50 punti nel computo del punteggio)	
Indicatore	Punti
Incapacità di gestirsi, di provvedere autonomamente a se stesso (non autosufficiente definito con valutazione e/o handicap con gravità – art. 3, comma 3 l. 104/92 – riconoscimento invalidità civile al 100%)	15
Presenza nel nucleo familiare di soggetti certificati non autosufficienti dall'ASL ai sensi della Legge 104/92	15
Situazioni di disoccupazione per cause non dipendenti	5

dalla volontà del soggetto	
Disagio abitativo (condizione igienica, sovraffollamento documentato)	5
Rete familiare (assenza di familiari) o stato di emarginazione e solitudine	5
Abitazione di affitto con un'incidenza del reggito del canone d'affitto, comprensivo delle spese condominiali, maggiore del 70%	10
Bisogno assistenziale emerso dalla valutazione dei Servizi Sociali	Fino a 15 punti

TOTALE PUNTI BISOGNO SOCIO SANITARIO DELLA FAMIGLIA = PUNTI

<u>3. VALUTAZIONE DEL GRADO DI ADESIONE E OLLABORAZIONE AL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO (da 0 a -10 punti)</u>	
3. A) Valutazione del grado di adesione al progetto del richiedente e dei familiari coinvolti riferito alla revisione del progetto individualizzato	
Indicatore	Punti
Nessuna collaborazione	-20
Media collaborazione	-10
Alta collaborazione	0

<u>RIEPILOGO DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO</u>	
Somma degli indicatori	Punti
SITUAZIONE ECONOMICA	
BISOGNO SOCIO-DANITARIO DELLA FAMIGLIA	
GRADO DI ADESIONE E COLLABORAZIONE AL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO	
TOTALE	

In base al punteggio complessivo ottenuto, si calcola il contributo erogabile:

PUNTI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO EROGABILE fino ad un max di € 500,00
0 – 20	0
21 – 40	30%
41 – 60	50%
61 – 80	80%
Oltre 81	100%

PUNTI	CONTRIBUTO ORDINARIO EROGABILE fino ad un max di € 485,00
0 – 20	15% dell'importo massimo per 3 mesi
21 – 40	30% dell'importo massimo per 3 mesi
41 – 60	50% dell'importo massimo per 3 mesi
61 – 80	65% dell'importo massimo per 3 mesi
81 - 100	80% dell'importo massimo per 3 mesi
Oltre 100	100% dell'importo massimo per 3 mesi

